

COMUNE DI BELLUSCO

REGOLAMENTO D'USO DEGLI SPAZI DI VERDE PUBBLICO

TITOLO I

Ambito di applicazione

Articolo 1.

Il presente regolamento disciplina l'uso e la fruizione degli spazi verdi nel territorio del Comune di Bellusco, di seguito elencati:

- a) parchi e giardini comunali;
- b) alberature stradali, aiuole, verde spartitraffico, fioriere;
- c) spazi verdi a corredo di spazi pubblici;
- d) spazi di proprietà pubblica, con destinazione a verde o a servizi nel Piano regolatore Generale affidati a concessione ad associazioni, enti o privati per il loro utilizzo sociale.

TITOLO II

Disposizioni generali

Articolo 2.

La fruizione e l'uso degli spazi verdi di cui all'art. 1 sono disciplinati dalle disposizioni generali di legge e regolamentati, dalle norme del presente regolamento, dai provvedimenti deliberati di applicazione del medesimo e dalle più specifiche disposizioni attribuite alla competenza del responsabile di cui all'art. 4.

Articolo 3.

Le norme del presente regolamento perseguono il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica che il verde assolve nell'ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il godimento senza turbative degli spazi e salvaguardando, nel contempo, l'ambiente dai danni che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso.

Articolo 4.

La gestione degli spazi di cui all'art. 1 ed il controllo degli stessi è affidato ad un responsabile per il verde di cui alle lettere a) b) c) nominato dall'Amministrazione comunale tra i funzionari e tecnici dei settori comunali interessati. Per gli spazi in concessione il responsabile è scelto dall'Ente concessionario con l'assenso del Comune concedente.

Articolo 5.

Il responsabile di ciascun spazio verde sorveglia, unitamente alla Polizia Locale, la corretta fruizione del verde, riceve segnalazioni e suggerimenti da parte dei cittadini sulla conduzione e la cura degli spazi stessi. Lo stesso assicura il corretto funzionamento gestionale dello spazio verde cui è preposto, segue l'effettuazione di programmi di conservazione del relativo patrimonio, segnala all'Amministrazione ogni esigenza di intervento straordinario e/o modifica strutturale dello spazio verde.

Articolo 6.

Ai parchi, ai giardini ed in genere a tutti gli spazi verdi disciplinati dal presente regolamento è dato libero accesso nell'arco delle 24 ore giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni.

I parchi e giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai relativi ingressi.

Gli spazi verdi a corredo di servizi e strutture pubbliche sono accessibili e fruibili; ove vi siano dei limiti dettati da esigenze funzionali di servizio, l'Amministrazione provvederà a nominare apposito custode anche eventualmente tra le realtà del volontariato per garantire massimo utilizzo e godimento dello spazio da parte della cittadinanza. Il verde pubblico gestito dagli Enti od Associazioni in regime di convenzione con il Comune è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario in ottemperanza a quanto previsto nella convenzione.

Articolo 7.

Nei parchi, nei giardini ed in generale in tutti gli spazi verdi sono vietati l'accesso e la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione delle categorie di seguito elencate alle quali è consentito il transito esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi:

- a) motocarrozze per il trasporto di portatori di handicap;
- b) mezzi di soccorso;
- c) mezzi di vigilanza in servizio;
- d) mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria del verde e di strutture e manufatti in esso inseriti;
- e) mezzi di proprietà dei residenti, qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area;
- f) mezzi per attività di commercio ambulante muniti delle prescritte autorizzazioni;
- g) mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e bevande o di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
- h) mezzi destinati ad un parcheggio, quando quest'ultimo si trovi all'interno dello spazio verde;
- i) mezzi destinati al carico/scarico merci, qualora vi siano abitazioni o attività produttive all'interno dell'area.

Articolo 8.

Biciclette, monopattini, altri mezzi non motorizzati, possono circolare a passo d'uomo esclusivamente sui viali, strade e percorsi asfaltati o in terra battuta interni agli spazi verdi e comunque senza arrecare danno o disturbo alla fruizioni degli spazi.

Articolo 9.

Le manifestazioni sportive, ludiche e di spettacolo sono consentite esclusivamente negli spazi individuati dall'Amministrazione comunale, previa autorizzazione del competente ufficio comunale. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per il beneficiario di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata al fine di prevenire danni all'ambiente e comporta l'obbligo di totale ripristino dello spazio occupato. L'autorizzazione è, inoltre, subordinata a garanzia degli obblighi nascenti dal rapporto, al versamento di una idonea cauzione determinata dal competente ufficio comunale.

Articolo 10.

E' vietato imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica ed i manufatti presenti negli spazi verdi, nonché far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione.

Articolo 11.

Le attività consentite all'interno degli spazi verdi non possono svolgersi con l'emissione di suoni d'intensità superiori a quella stabilita dalle norme generali e specifiche in materia a cui si rinvia.

Articolo 12.

Con delibere attuative del presente regolamento la Giunta comunale individua gli spazi verdi funzionalmente omogenei e caratterizzati dalle medesime modalità di utilizzo. L'insieme di tali spazi descrive la totalità del verde di cui all'art. 1.

TITOLO III**Spazi a verde****Articolo 13.**

Gli spazi a verde vengono per destinazione riservati al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e comunque al tempo libero o ad attività sociali e/o ricreative.

Articolo 14.

Negli spazi a verde è vietato.

- raccogliere i fiori, i frutti e qualsiasi altra parte della vegetazione;
- danneggiare le essenze arboree ed arbustive;
- asportare la terra;
- rimuovere e danneggiare i nidi e le tane;
- catturare e molestare gli animali selvatici;
- esercitare qualsiasi forma di attività venatoria propedeutica alla caccia;
- versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo;
- introdurre nuovi animali selvatici senza l'assenso dell'Amministrazione comunale od alimentare quelli presenti salvo che negli spazi attrezzati;
- campeggiare, pernottare ed accendere fuochi;
- sostare con veicoli a motore;
- effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di essi;
- gettare rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta predisposti;
- posizionare strutture fisse o mobili, senza le prescritte autorizzazioni;
- calpestare i tappeti erbosi ove espressamente indicato.

E' comunque vietato ogni altro comportamento che determini danni all'ambiente.

Articolo 15.

Ogni qualvolta gli spazi a verde saranno oggetto di trattamenti antiparassitari e/o fitosanitari verranno interdetti al pubblico previo avviso.

Articolo 16.

Le forme d'uso degli spazi verdi e le attività di seguito elencate si svolgono secondo le norme degli articoli 17 – 18 – 19, che individuano gli ambiti di spazi verdi a ciò riservati o destinati e ne disciplinano lo svolgimento:

- gioco e attività sportive;
- spazi per cani;
- attività ambulanti e di animazione.

Articolo 17.

Il gioco dei bambini è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo; le attrezzature per il gioco devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono predisposte. Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bambini di età non superiore a quella indicata sulle stesse. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei

giochi è posto sotto la sorveglianza e la responsabilità delle persone che li hanno in custodia. Nelle aree attrezzate di limitate dimensioni, destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini è vietato l'accesso ai cani. Le attività sportive di gruppo si possono praticare solo negli spazi opportunamente indicati. Sarà cura del responsabile dello spazio verde reperire ove possibile in ogni parco di dimensioni medie o grandi almeno uno spazio per attività sportive di gruppo. L'attività sportiva in forma individuale può praticarsi negli spazi calpestabili.

Articolo 18.

I cani devono essere condotti e tenuti al guinzaglio e, se appartenenti alle categorie individuate con Ordinanza del Ministero della Sanità del 10.09.2004, muniti di museruola. Con appositi segnali sono indicate le aree in cui i cani possono essere lasciati liberi nonché le aree nelle quali è fatto loro divieto di accesso. E' comunque vietato condurre i cani in modo da porre in pericolo l'incolumità delle persone e degli altri animali. I conduttori dei cani devono essere sempre in grado di garantirne la custodia e il controllo. Gli agenti di vigilanza possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre l'immediato allontanamento dal parco di cani, ovvero ordinare ai proprietari l'uso congiunto della museruola e del guinzaglio. I proprietari dei cani o le persone che li hanno in custodia devono asportare gli escrementi degli animali loro affidati in conformità all'art. 35 del regolamento per la disciplina di smaltimento dei rifiuti del Comune di Bellusco e dei provvedimenti attuativi dello stesso. Sulle aree a parco è vietato addestrare cani da caccia, difesa o guardia così come previsto dalla vigente normativa. E' vietato abbandonare cani o altri animali nei parchi. Gli obblighi del presente articolo non si applicano a chi ha problemi di deambulazione, determinati da evidenti handicap e che si avvalgono di cani appositamente addestrati a sostegno delle disabilità.

Articolo 19.

Nell'aree dei parchi e dei giardini è consentito lo svolgimento di attività di commercio in forma ambulante o all'aperto e di animazione autorizzate dai competenti uffici comunali. Le suddette attività non devono costituire intralcio alla libera circolazione e all'ordine pubblico e non possono svolgersi negli spazi erbosi non calpestabili. Nell'esercizio di tali attività è vietato l'uso di apparecchiature rumorose, secondo le norme generali e specifiche in materia, ed agli esercenti è fatto obbligo di ripristinare gli spazi utilizzati conformemente allo stato antecedente l'uso dei medesimi.

TITOLO IV

Disposizioni varie e finali

Articolo 20.

L'attività di vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è affidata alla Polizia Locale del Comune di Bellusco, agli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria, di cui all'art. 57 del C.P.P. ed alle Guardie Ecologiche Volontarie Provinciali, unitamente ai Responsabili di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Articolo 21.

Il presente regolamento integra e sostituisce le norme del regolamento di polizia urbana e di altri regolamenti comunali con esso incompatibili.

TITOLO V

Sanzioni

Articolo 22.

Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, le violazioni alle disposizioni dettate dal presente regolamento sono punite con il pagamento di una sanzione pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 250,00. Alle sanzioni amministrative pecuniarie per il presente regolamento si applicano le disposizioni generali contenute nell'art. 16 della legge n. 689 del 24.11.1981.